



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/37 DEL 14.12.2010

Oggetto: Attuazione dell'Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010 recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall’art. 3, comma 1 dell’Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sull’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo”.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009 recante “disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale” all’art. 3, comma 1, prevede che un apposito Accordo Stato – Regioni definisca le modalità per il rilascio da parte della Regione o della Provincia Autonoma di competenza, dell'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso le banche estere.

L'Assessore riferisce, inoltre, che in attuazione della succitata Ordinanza, in data 29 aprile 2010, in sede di conferenza Stato Regioni, è stato sancito l'Accordo concernente l'esportazione di campioni di sangue cordonale, per uso autologo, per la conservazione presso Banche operanti all'estero. In particolare l'Accordo prevede il passaggio di competenze dal Ministero alle Regioni e Province Autonome secondo le modalità previste nell'Accordo medesimo.

L'Assessore fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, i costi relativi alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, alla raccolta, al trasporto e alla conservazione presso Banche operanti all'estero sono a totale carico dei soggetti richiedenti diretti interessati.

Per quanto premesso si rende necessario provvedere all'individuazione delle Strutture deputate al rilascio dell'autorizzazione e a stabilire una adeguata tariffa, sulla base dei costi sostenuti relativamente alle operazioni svolte per il rilascio dell'autorizzazione e la raccolta del campione di sangue da cordone ombelicale.

L'Assessore fa presente che con successiva direttiva, da emanarsi da parte dell'Assessorato entro 20 giorni dall'adozione della presente deliberazione, saranno definite le modalità operative per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto.



La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di dare attuazione all'Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010 recante “Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo”;
- di individuare nelle Direzioni Sanitarie dei Presidi pubblici e nelle Direzioni Sanitarie dei Presidi privati accreditati, sede del parto, le Strutture competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo per la conservazione presso Banche operanti all'estero;
- di prevedere che i costi relativi alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, alla raccolta, al trasporto e alla conservazione presso Banche operanti all'estero siano a totale carico dei soggetti richiedenti diretti interessati;
- di definire in euro 300 la tariffa a carico del soggetto richiedente, quale rimborso dei costi sostenuti relativamente alle operazioni svolte per il rilascio dell'autorizzazione e la raccolta dei campione di sangue da cordone ombelicale: tale importo è applicato sia presso le Strutture pubbliche sia presso le Strutture Private accreditate;
- di dare mandato agli Uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di definire entro 20 giorni dalla presente deliberazione le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione e conservazione del sangue del cordone ombelicale ad uso autologo presso le Banche estere;
- di prevedere l'avvio delle nuove modalità per l'autorizzazione all'esportazione del sangue da cordone ombelicale presso Banche estere a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa